



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il regime premiale a applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 27.4.2022 n. 143350, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA** confermando il **meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2021**, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente. Risultano confermati anche **i punteggi che danno accesso ai benefici, come di seguito riepilogati**: i) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, IRPEF/IRES e IRAP ed **esonero dall'apposizione del visto di conformità** o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito IVA, con punteggio di 8 per il 2021, oppure di 8,5 come media semplice tra i punteggi del 2020 e del 2021; ii) esclusione della disciplina delle **società non operative ed esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** per il periodo d'imposta 2021, a condizione che **il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**, con punteggio di **9 tanto per il 2021 quanto come media semplice tra 2020 e 2021**; iii) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, **con punteggio di 8,5 per il 2021, oppure 9 come media semplice tra 2020 e 2021**; iv) anticipazione di un anno dei termini di accertamento **per il periodo d'imposta 2021 con riferimento al reddito di impresa** e di lavoro autonomo, **con punteggio di 8**.

Premessa

Con il provv. 27.4.2022 n. 143350, **l'Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA**, confermando il meccanismo basato non solo sul risulta-

to di affidabilità relativo al 2021, ma anche **sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente.**

Osserva

Risultano confermati anche i **punteggi che danno accesso ai benefici.**

Esonero dal visto di conformità

Se il risultato di affidabilità risulta pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile fruire dei seguenti **benefici del regime premiale:**

- **esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA**, maturati nell'annualità 2022, a 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette maturati nel periodo 2021, a 20.000,00 euro annui relativi all'IRAP maturati nel periodo 2021;
- **esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale**, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- **esonero dal visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, **sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2022**, per crediti **d'importo non superiore a 50.000,00 euro annui**;
- **esonero dal visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, **sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2023**, per crediti di **importo non superiore a 50.000,00 euro annui.**

Esonero dalla disciplina delle società di comodo e dall'accertamento sintetico

In presenza di un **risultato di affidabilità pari almeno a 9**, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, **sono riconosciuti i seguenti benefici:**

- **esclusione dalla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica**;
- **esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo 2021**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Accertamenti basati su presunzioni semplici

Ove il **risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2021**, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente **può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici**.

Anticipazione dei termini di accertamento

L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo per il periodo 2021 **è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021**.

Ambito soggettivo

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata in misura prevalente **è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente**. Conseguentemente, ne risultano **esclusi i contribuenti che**, per la presenza di una causa di esclusione, **nel periodo d'imposta interessato:**

- **non presentano il modello ISA;**
- oppure **presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA** (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 17, § 4, 16.6.2020 n. 16, § 8.1, 4.6.2021 n. 6, § 1.1).

Svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo

Se **sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo**, l'**accesso al regime premiale è possibile se:**

- ✓ **il contribuente applica**, per entrambe le categorie reddituali, **i relativi ISA**, ove previsti;
- ✓ **il punteggio di ogni ISA**, anche sulla base di più periodi d'imposta, **è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti